

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FURNARI, REGGIANI, LONGO PIETRO, MASSARI, NICOLAZZI, DI GIESI, AMADEI, SCOVACRICCHI, CUOJATI, MADAUDO, BEMPORAD, CIAMPAGLIA, BELLUSCIO, RIZZI, PRETI, COSTI, SULLO, MATTEOTTI, ROMITA, CORTI, VIZZINI

Presentata il 26 giugno 1980

Integrazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, concernente la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali ed estensione dei benefici previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai lavoratori dipendenti iscritti in gestioni previdenziali diverse dall'INPS

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della ricongiunzione dei periodi assicurativi è nato per effetto dell'esistenza di leggi che nel tempo hanno consentito la proliferazione di enti e gestioni non sempre e solo finalizzata ad assolvere interessi di carattere generale o a tenere il passo con i tempi, bensì più spesso tesa a soddisfare richieste non di rado definibili corporative.

Senza voler negare o disconoscere l'esistenza di condizioni oggettivamente particolari di ambiente e di usura psico-fisica del lavoro svolto da alcune categorie di lavoratori, c'è però da dire che la fran-

tumazione delle gestioni, l'assoluta mancanza di rapporti tra esse in una sorta di compartimento stagno anche quando tutelano rischi identici, alla resa dei conti si è rivelata dannosa soprattutto per gli stessi lavoratori i quali, obbligati ad iscriversi a gestioni diverse ogni qualvolta diverso era il settore di lavoro, si vedevano negata la continuità di valutazione di anni di lavoro ai fini pensionistici, anche quando ininterrotto era stato l'assolvimento degli obblighi contributivi.

Una situazione di questo tipo, che sottraeva al lavoratore il corrispettivo di quanto si era legittimamente costituito,

oltre che essere profondamente ingiusta e illegittima, ha contribuito ad allargare il già grosso contingente di titolari di pensioni minime, unanimemente riconosciute insufficienti a soddisfare le più elementari necessità di sopravvivenza. Chiaro, quindi, che nei tempi lunghi non poteva più risultare sostenibile.

Per porre rimedio a questo stato di cose, è stata emanata la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Con questa legge, a parte il suo travagliato iter legislativo dovuto anche alla complessità della materia per come si presentava, si è posto riparo solo in via di principio alla situazione preesistente giacché, nella pratica, ancora una volta si è disatteso alle aspettative dei lavoratori a causa della difficile applicabilità delle norme previste da cui derivano ritardi nell'applicazione e caos tra le gestioni interessate. Frattanto le pratiche inevase si contano già a migliaia.

Ma il motivo di insoddisfazione più importante è la disparità di trattamento causata dalla concessione della ricongiunzione gratuita quando operi nella assicurazione generale obbligatoria (articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29) e onerosa invece, quando agisce in una gestione diversa (articolo 2 della legge citata), giustificata da un indice di valutazione più basso nell'AGO (2 per cento per ogni anno utile) rispetto a quello che assicurano alcune altre gestioni (caso limite 3 per cento).

Questa disparità di prestazione andava certamente ovviata, ma non attraverso una disuguaglianza di costi, specie se questi finiscono per risultare determinanti per la fattibilità dell'operazione da parte del lavoratore.

Al riguardo va fatto presente che la legge 7 febbraio 1979, n. 29, lungi da porre sullo stesso piano giuridico i lavoratori quando congiungono posizioni assicurative accese in fondi pensionistici diversi, ha alimentato le disparità di trattamento e approfondito i solchi, prevedendo l'onerosità della ricongiunzione per chi si avvale della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e lasciando (giustamente) inalterate

le precedenti posizioni di migliore trattamento.

Così avviene che mentre i lavoratori che si avvalgono dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono soggetti al pagamento della riserva matematica sia pure depurata dell'importo dei contributi da trasferire e ridotta alla metà - pagando ciononostante somme talvolta così elevate da sconsigliare l'esercizio della facoltà riconosciuta dalla stessa legge 7 febbraio 1979, n. 29 - vi sono altri lavoratori che ricongiungono gratuitamente nei fondi speciali di previdenza ovvero con oneri comunque notevolmente ridotti.

Oltre alla disparità di trattamento, le modalità onerose di ricongiungimento della legge 7 febbraio 1979, n. 29, danno luogo ad altri gravi inconvenienti. Poiché il calcolo della riserva matematica - che permettendo di indicare la somma da pagare dà luogo all'accentramento dei contributi e quindi alla maturazione del diritto alla pensione unica e alla determinazione della relativa misura - è possibile solo dopo la conoscenza dell'importo dei contributi da trasferire; poiché si tratta in questo caso di operazioni complesse che comunque gli enti previdenziali non sono in grado di fare tempestivamente dal momento che già con difficoltà provvedono agli adempimenti correnti; poiché la quasi totalità delle domande di ricongiunzione devono comunque passare attraverso l'INPS - sia quelle che vanno verso l'assicurazione generale obbligatoria sia le altre, quasi tutte, che vanno verso altri fondi ma con periodi da riconoscere accreditati nella predetta assicurazione gestita dall'INPS - ci si rende conto che il completamento di circa mezzo milione di pratiche di ricongiunzione è pressoché impossibile in tempi anche ragionevolmente dilazionati (vi sono gestioni che calcolano ottimisticamente in dieci anni il tempo occorrente per la definizione).

Per queste ragioni di giustizia sostanziale, per la uguaglianza di trattamento giuridico dei lavoratori e per consentire alla legge 29 di conseguire i risultati per i quali è stata approvata dal Parlamento

e che sono attesi dai lavoratori interessati, molti dei quali non possono andare in pensione e liberare posti per i giovani se prima non si chiarisce la loro posizione contributiva anche perché spesso la ricongiunzione è determinante per l'insorgenza del diritto alla pensione, si propone di modificare la legge 7 febbraio 1979, n. 29, nella parte in cui prevede l'accollo del pagamento della riserva matematica ridotta a carico del lavoratore che ricongiunge periodi di lavoro per i quali vi sia stata iscrizione in diversi fondi pensionistici, rendendo gratuito anche per i destinatari della legge 7 febbraio 1979, numero 29, la ricongiunzione.

Questa soluzione è stata adottata nell'articolo 1 della presente proposta di legge. Essa consente al lavoratore di avvalersi della norma senza sconvolgere la situazione patrimoniale delle varie gestioni in quanto il flusso degli accentramenti finiranno col bilanciarsi in una sorta di partite di giro.

Per quanto attiene al disposto dell'articolo 2, anche qui si vuole operare su un concetto di giustizia per rimediare a certe omissioni legislative che impediscono agli iscritti ad alcuni fondi esclusivi ed esonerativi di ottenere la valutazione previdenziale dei periodi di servizio militare non di carriera consentito invece a quelli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 3 ripropone e risolve la questione del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione a favore dei lavoratori che sono titolari di una pensione di anzianità, o anticipata, maturata in un precedente rapporto di lavoro, ma ancora presenti in attività lavorativa subordinata essendo ancora distanti dai limiti massimi di età lavorativa previsti dalle vigenti disposizioni.

Si ripropone questo problema perché è un aspetto della tematica sulla ricongiunzione che non è stato sufficientemente approfondito in sede di elaborazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Su questo tema tuttora aleggia una questione interpretativa della legge stessa la quale, pur non comprendendo espressamente questi lavoratori tra i destinatari,

non li esclude esplicitamente, come in diritto e prassi si sarebbe dovuto fare se questa fosse stata la volontà del legislatore.

A fondamento di questa aspettativa, stanno le stesse motivazioni che ispirarono la legge 7 febbraio 1979, n. 29. L'unica diversità tra coloro che già possono beneficiare della norma e quelli che invece vi aspirano, sta nella collocazione temporale dei periodi lavorativi da prendere in considerazione. Per i primi si trattava di periodi di lavoro pregressi da recuperare e ricongiungere a quelli attuali; per i secondi si tratta di impedire che i periodi di lavoro svolti successivamente a quelli già pensionati non trovino valutazione pensionistica per il mancato completamento degli anni di contribuzione minima previsti nella gestione di attuale iscrizione.

Si tratta perciò della stessa aspirazione: vedersi riconosciuti e valutati anni di lavoro regolarmente svolto, ed altrettanto regolarmente coperti da contribuzione, che non può essere disattesa, a pena di incorrere in questioni di illegittimità costituzionale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, per la disparità di fatto che si verifica tra chi viene ammesso alla ricongiunzione in quanto lavoratore non pensionato e chi ne viene escluso in quanto già pensionato, ma ugualmente lavoratore con un rapporto di lavoro in atto.

Né si può dire che un periodo già pensionisticamente valutato non sia più suscettibile di ulteriore, diversa, e ben regolamentata valutazione.

A tale proposito c'è da ricordare che un nuovo concetto di « pensione unica », che valuti l'intera attività lavorativa, è stato introdotto per la prima volta nella legislazione nazionale proprio dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Questo nuovo concetto spazza via tutti i precedenti negativi « distinguo » propri della caotica produzione legislativa in materia di questi ultimi trenta anni.

Orbene, in presenza della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e di quelle che costituiscono specifici precedenti, non si vede come si possa ignorare questa fascia di lavoratori, l'unica rimasta esclusa, senza per-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

petuare consapevolmente quelle situazioni ingiuste e discriminatorie che si sono volute rimuovere con la legge succitata, e senza mettere in forse la stessa legittimità costituzionale di un insieme di leggi di per sé giuste.

Infine, l'articolo 4. Con questo articolo si vuole eliminare un automatismo legislativo non solo inadeguato, ma oggi addirittura dannoso per il lavoratore e per tutto il sistema previdenziale. Esso costringe il titolare di una posizione assicurativa a soggiacere alla liquidazione coatta di una pensione di anzianità anche quando tale liquidazione anticipata può risultare contraria ai suoi stessi interessi come, ad esempio, accade a quei lavoratori di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge che oggi invocano il diritto alla ricongiunzione.

In definitiva, si vuole restituire al lavoratore la libera scelta delle sue convenienze; si vuole che la pensione scaturisca da una sua precisa richiesta in tal senso. In mancanza di tale richiesta, il successivo rapporto di lavoro non subirà soluzione di continuità e troverà la ricongiunzione automatica in conformità alle norme stabilite nell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Siamo convinti che non sia importante individuare su quale gestione i lavoratori chiedono di ricongiungere, purché con-

seguano una valutazione uguale a quella di coloro che ricongiungono nell'assicurazione generale obbligatoria.

Allo stesso modo siamo persuasi che se un servizio reso alla comunità, come quello militare, è già pensionisticamente riconosciuto nell'assicurazione generale obbligatoria, altrettanto debba accadere, e alle stesse condizioni, nelle altre gestioni previdenziali.

Così dicasi sulla necessità di non lasciare una sacca di lavoratori estranei alla facoltà della ricongiunzione, sia per l'esigenza di una legge come la n. 29 del 1979 che l'ha concessa alla generalità dei lavoratori, che di altre ancora che l'ammettono nei casi identici.

Infine, riteniamo giusto non mettere nella condizione di pensionati forzati quanti non lo vogliono e sono nella condizione di poter legalmente continuare a lavorare. Si lasci al lavoratore il diritto di opzione visto che, attraverso la contribuzione, è già titolare dell'aspettativa dei diritti conseguenti ad essa ed al lavoro svolto.

Per le ragioni suesposte, presentiamo questa proposta di legge all'approvazione del Parlamento convinti di dare un contributo forse decisivo alla completa soluzione del problema della ricongiunzione, sia sotto il profilo della generalità dell'estensione che sotto quello della omogeneità dei trattamenti e dei costi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il lavoratore, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto in una qualunque delle gestioni previdenziali previste dalle vigenti norme legislative, ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, ai fini del conseguimento del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione senza oneri a suo carico, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, versata presso le forme previdenziali di iscrizione nella gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno 8 anni di contribuzione, versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento.

Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anch'esse maggiorate dell'interesse annuo composto del 4,50 per cento.

L'indice di accrescimento sulla pensione definitiva dei periodi ricongiunti è determinato dal coefficiente previsto dal fondo pensione dei lavoratori dipendenti, dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 2.

Agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni che ne comportino l'esclusione o lo esonero, è esteso l'accredito della contribuzione figurativa per il servizio militare previsto dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 3.

La facoltà della ricongiunzione di cui al precedente articolo 1 è concessa al lavoratore in attività di servizio titolare di pensione di anzianità o anticipata liquidata da una gestione sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, purché la ricongiunzione abbia luogo in una gestione diversa da quella erogante la pensione stessa e il richiedente non abbia superato i 60 anni se uomo o 55 se donna e possa far valere almeno 5 anni di iscrizione con contribuzione volontaria versata in costanza di rapporto di lavoro nel regime pensionistico presso il quale intende effettuare il ricongiungimento.

Le modalità indicate nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 regolano i rapporti finanziari tra le gestioni interessate.

Il richiedente la ricongiunzione perde il godimento della pensione all'atto della presentazione della domanda e le modalità di rifusione delle rate percepite sono regolate dalle norme previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 4.

Il diritto al trattamento di quiescenza normale, di anzianità o comunque anticipato, previsto per i dipendenti pubblici o privati dalle vigenti norme legislative, sorge con la cessazione dal servizio qualora non sia manifestata con apposita domanda una volontà diversa da parte del lavoratore interessato.

La ricongiunzione della nuova gestione di iscrizione dell'eventuale prosecuzione di lavoro subordinato è regolata dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 3.